

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 7 DEL 23.01.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Roseto degli Abruzzi (TE) il 16 novembre 2025;
- preso atto del contenuto delle note e dei rilievi di carattere disciplinare annotati dal Commissario di Riunione designato;
- preso atto delle successive relazioni acquisite in atti;
- preso atto del contenuto dei filmati video acquisiti in atti;
- considerato che la valutazione sulla sanzione da irrogare non può prescindere dalla minore età del soggetto da giudicare, ove si considerino le peculiarità previste dal nostro ordinamento giuridico in tema di protezione dei minorenni.
- considerata altresì la giurisprudenza formatasi su questa materia (si veda per tutti Collegio di Garanzia del CONI, decisione 03/2014)
- considerato che la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato il collegamento esistente tra l'articolo 27, comma 3, Cost. in base al quale *"Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato"* e l'articolo 31, comma 2, Cost. per il quale *"La Repubblica (...) Protegge (...) l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"* – nel senso che tali norme impongono *"una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni"* (cfr., Corte Cost., sent. n. 168 del 27 aprile 1994).
- Inoltre, sempre citando la Corte Costituzionale *"questa diversificazione, imposta dall'art. 31 della Costituzione, letto anche alla luce delle convenzioni internazionali, le quali impegnano gli Stati nel senso della particolare protezione dei minorenni, fa assumere all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, relativamente a questi ultimi, un significato distinto da quello che (...) è riferibile alla generalità dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena."*
- Sulla base della *"prospettiva della spiccata protezione del minore"* espressa nell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, secondo la Corte Costituzionale si *"impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale"* (cfr., Corte Cost., sent. n. 168/1994).
- Emerge così, dai Giudici delle Leggi, *"l'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluitività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono"*, con la conseguenza che la pena *"va applicata solo fino al momento in cui svolga un'effettiva funzione di emenda"* (cfr., Corte Cost., sent. n. 125 del 16 marzo 1992).
- Nel caso di specie la irroganda sanzione ha un'effettiva funzione di emenda;
- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);



- c) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- d) tenuto conto dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico;

CONDANNA

Il tesserato Mattia Fabi, della ASD Rignano Boxing Club, alla sanzione della sospensione di mesi 3 (90 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico durante la riunione di pugilato svoltosi a Roseto degli Abruzzi (TE) in data 15 novembre 2025. In particolare alla fine del proprio match, prima della proclamazione del verdetto, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare insultando ed offendendo chiaramente la persona del maestro Patrizio Olivia. Il tutto come meglio descritto, audibile e visibile dal video acquisito in atti.

Fatti accertati in Roseto degli Abruzzi (TE) a far data dal 16 novembre 2025.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI

Massimo Vannini